

Perché i pareri del Csm sono legittimi

di Virginio Rognoni

Caro direttore, non parla «a sproposito» il Csm - come sostiene Piero Ostellino sul Corriere nel «Dubbio» di sabato 5 luglio - quando esprime «pareri» al ministro della Giustizia su proposte di legge in tema di organizzazione giudiziaria, richiesti o non richiesti che siano questi «pareri». L'articolo 10, ult. co. della Legge 24 marzo 1958 n. 195 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura») recita, infatti, testualmente «...il (Csm) dà pareri al ministro su disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie». Se così recita la legge, all'espressione popolare «chi mai ti ha chiesto il tuo parere?» (per continuare nell'immagine di Ostellino) il Csm può rispondere che è la legge a consentirgli di esprimere il «parere».

Del resto, questa, non solo è una prassi che viene da lontano, ma è la corretta interpretazione della norma in questione, la quale, appunto perché corretta, ha consentito una prassi consolidata. La tesi che il «parere» dovrebbe essere dato solo su richiesta del ministro non ha fondamento. Se il legislatore coi avesse voluto, l'avrebbe detto:

«Dà pareri (il Csm) su richiesta del ministro». Non l'ha detto; è sufficiente questo elementare criterio interpretativo per escludere la fondatezza della tesi richiamata e sostenuta da Ostellino.

Ma di più; io mi chiedo: perché il «parere» richiesto dal ministro sarebbe legittimo e non lo sarebbe quello non richiesto, quando nell'uno e nell'altro caso il «parere» è sempre lo stesso e, in entrambi i casi, non è assolutamente vincolante per il Guardasigilli? Sostiene Ostellino che il «parere» non richiesto sarebbe una anomala interferenza nel processo legislativo, ma come potrebbe esserlo se esso non è vincolante, ma semplicemente utile, un elemento di cultura e conoscenza in più, di cui il ministro potrebbe valersi o non valersi a sua libera scelta? Del resto, anche Ostellino conviene che il «parere» sia utile per il ministro nel valutare le ricadute che certi provvedimenti possano avere sul sistema e sull'organizzazione giudiziaria. Giusto, ma tutto ciò ha senso e significato se esso cade su disegni o progetti di legge (come dice l'articolo io sopra richiamato) non ad approvazione avvenuta. Ha senso e significato, insomma, quando è ancora aperto il processo legislativo, non dopo. Dopo c'è solo la legge che deve essere rispettata. Il Guardasigilli ha interesse non a contemplare gli effetti negativi che una legge può provocare sull'amministrazione della giustizia, ma a prevenirli quando è ancora possibile, quando, cioè, il progetto di legge non è ancora approvato. Per queste ragioni egli, nel sistema, è oggettivamente destinatario del «parere» non vincolante, ma certamente autorevole del Csm. Qui non c'è affatto un conflitto di attribuzioni, ma, al contrario, l'attuazione di quel principio di leale collaborazione che deve informare il rapporto fra Csm e Guardasigilli.

Un'ultima cosa: non mi risulta affatto che Carlo Azeglio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro abbiano instaurato la prassi di «chiedere al Csm un parere preventivo di costituzionalità sugli atti del Parlamento».

Ma quando mai? Non spetta affatto al Csm il sindacato di costituzionalità, di vagliare, cioè, la conformità costituzionale delle leggi; lo ha ricordato in questi giorni il presidente Napolitano. Il suo compito è la valutazione degli effetti o delle ricadute sul sistema giudiziario di certe iniziative legislative.

Per far questo il Csm esamina le norme in questione, ne vede gli effetti, li valuta ed esprime il suo parere, positivo o negativo che sia. Se nel corso di questo esame complesso dovesse emergere il dubbio che certe norme possano non essere conformi alla Costituzione, è doveroso che il Csm esprima, direttamente o indirettamente, le sue perplessità al riguardo, ma il suo compito specifico rimane sempre quello di dare un giudizio sugli effetti che la proposta di legge ha sul sistema.

Un esempio: se una proposta, nel disporre certe regole nuove, allungasse i tempi del processo, il parere del Csm dovrebbe, innanzitutto, spiegare criticamente come e perché ciò può accadere e in che misura. Ma poi, e in aggiunta, a supporto ulteriore della propria critica al provvedimento, sarebbe del tutto naturale, non certo una prevaricazione o una invasione di campo, il richiamo al principio costituzionale della «ragionevole durata del processo».